



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Venezia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di rifiuto della domanda di cittadinanza italiana del 12.08.2019, non notificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, già titolare dal 2012 di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE,
per l'ottenimento del quale ha in precedenza sostenuto l'esame di livello A2 di conoscenza della
lingua italiana, decorsi dieci anni di residenza sul territorio nazionale, ha avanzato istanza per
l'ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, lettera f) della L. 91/1992.

A seguito accesso on line alla pratica così avviata, apprendeva che l'istanza non aveva avuto
riscontro in quanto lo straniero difettava del titolo attestante la conoscenza della lingua italiana.

Nonostante i tentativi di chiarimenti al riguardo, confermata la ragione del mancato accoglimento
della richiesta, con il ricorso in esame, assistito da istanza cautelare, è stato chiesto l'annullamento
del diniego, così come ricavabile dall'esito della pratica rilevabile on line, in quanto
illegittimamente opposto per violazione della normativa di cui all'art. 9, lettera f) della Legge
91/92, nonché per violazione delle garanzie di partecipazione, non essendo stata effettuata la
preventiva comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10- bis della L. 241/90.

Nello specifico, con riferimento alla opposta carenza di un titolo comprovante la conoscenza della lingua italiana, parte ricorrente deduce che già in virtù del pregresso ottenimento del titolo di soggiorno per lungo soggiornanti CE il ricorrente aveva conseguito l'attestato di conoscenza della lingua italiana, avendo superato l'esame di livello A2; che in base alla normativa (D.L. 113/2018 che ha modificato la legge 91/92), la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana non è richiesta per gli stranieri richiedenti la cittadinanza italiana che siano già titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; che in base alla normativa di cui all'art. 3 del D.lgs. 12/2014, la dizione "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", così come presente anche nel D.lgs. 286/98 o altra disposizione normativa, deve intendersi sostituita dalla dizione "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

La difesa istante ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del diniego opposto, non sussistendo le ragioni impeditive all'ottenimento della cittadinanza italiana.

L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2019, udito il procuratore del ricorrente, data la comunicazione, come da verbale, della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

In base alla normativa contenuta nel Testo Unico per l'Immigrazione e per effetto della modifica apportata dal D.lgs n.12/2014, art. 3, "La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»".

Ciò premesso e ritenuta l'equivalenza fra le due dizioni, essendo il ricorrente titolare di un permesso per lungo soggiornanti, risulta operativa la disposizione contenuta nella Legge 91/92, art. 9 1 in base alla quale "La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".

Orbene, atteso che il ricorrente è titolare di permesso per lungo soggiornanti CE, ora UE, per ottenere il quale ha superato l'esame di conoscenza della lingua italiana di livello A2, ne consegue che lo stesso incorre nella previsione testè richiamata che esonera dalla prova di adeguata conoscenza della lingua italiana proprio coloro che già sono titolari del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti.

Ne deriva l'illegittimità del diniego opposto, peraltro affetto anche dal vizio dedotto con il secondo motivo, non essendo stata data comunicazione dei motivi ostativi, da cui l'accoglimento del presente ricorso, con annullamento del diniego opposto e conseguente obbligo dell'amministrazione competente a provvedere nuovamente in ordine all'istanza del ricorrente.

Le spese possono essere compensate, fatta eccezione per le somme versate a titolo di contributo unificato, che l'amministrazione dovrà rifondere al ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite, fatta eccezione per le somme versate a titolo di contributo unificato, che l'amministrazione dovrà rifondere al ricorrente

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente, Estensore

Marco Rinaldi, Primo Referendario

Mara Spatuzzi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO